

ALLEGATO "B" ALL'ATTO REP. 194753/42338

**MERCATO INGROSSO AGROALIMENTARE CUNEO
- SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI**

STATUTO SOCIALE

TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1) E' costituita una società consortile per azioni denominata

"MERCATO INGROSSO AGROALIMENTARE CUNEO
- SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI"

in sigla

'M.I.A.C. Soc.Consortile p.A.".

Art. 2) La società ha sede legale in Cuneo all'indirizzo che sarà indicato nel Registro delle imprese per gli effetti dell'articolo 111 ter delle disposizioni attuative del c.c.

L'organo amministrativo potrà istituire o sopprimere succursali, agenzie e rappresentanze sia in Italia sia all'estero.

Il domicilio dei soci, per quello che concerne i loro rapporti con la società, s'intende eletto ove risultante dal libro soci.

Art. 3) La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta) e potrà essere prorogata nella forma di legge.

L'assemblea straordinaria della società può deliberare la proroga o l'anticipato scioglimento della società, osservate le disposizioni di legge in materia.

TITOLO II

OGGETTO SOCIALE

Art. 4) La società consortile ha per oggetto:

- la costruzione di mercati agro-alimentari all'ingrosso, mediante acquisizione di terreni, costruzione di fabbricati e infrastrutture ed acquisto di beni mobili necessari alla movimentazione di beni;

- la gestione di mercati agro-alimentari all'ingrosso;

- la gestione delle infrastrutture complementari e di strutture promozionali;

- l'intervento operativo in altri mercati;

- la prestazione di servizi innovativi alle imprese operanti nel settore agroalimentare;

- la prestazione di servizi di interesse comune a più imprese anche attraverso strutture consortili, Poli di Innovazione e altre forme associative.

Il perseguimento dell'oggetto sociale deve essere ispirato a criteri di economicità, tenuto conto delle linee generali programmatiche tracciate dagli enti pubblici partecipanti per il settore specifico.

Non potranno essere adottate tariffe in deroga al principio di economicità.

La gestione della società ha per finalità di assicurare un sistema distributivo adeguato al fine di ottenere il migliore soddisfacimento dei consumi, sia agevolando la distribuzione dei prodotti sia creando le condizioni per la formazione dei prezzi nel modo più aderente alle componenti dei costi.

La società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari, necessarie e/o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Essa potrà inoltre assumere partecipazioni, anche azionarie, in altre società, o imprese che abbiano oggetto analogo od affine o comunque connesso al proprio, stipulare mutui, concedere garanzie, anche ipotecarie, avalli e fidejussioni a favore e nell'interesse dei soci consorziati e di terzi, escluso comunque l'esercizio dell'attività bancaria ed assicurativa.

Non si potranno acquisire partecipazioni in misura superiore al 10% (dieci per cento) del capitale sociale delle società partecipate.

TITOLO III

CAPITALE SOCIALE - AZIONI - RECESSO -

Art. 5) Il capitale sociale è di euro 7.101.429,72 (settemilionicentounomilaquattrocentoventinove virgola settantadue) ripartito in numero 13.924.372 (tredicimilininovecentoventiquattromilatrecentosettantadue) azioni da nominali euro 0,51 (zero virgola cinquantuno) caduna, distinte in azioni di serie A ed azioni di serie B.

La maggioranza del capitale sociale deve essere detenuta congiuntamente dal Comune di Cuneo, dalla Regione Piemonte e dalla Camera di Commercio di Cuneo, anche per mezzo di società controllate da detti enti pubblici.

Le azioni di serie A costituiscono almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.

Le azioni di serie A potranno essere possedute esclusivamente dal Comune di Cuneo, dalla Regione Piemonte, dalla Camera di Commercio di Cuneo, da altri enti pubblici non economici, anche per mezzo di società dagli stessi controllate.

Art. 6) Il capitale sociale potrà essere aumentato con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci sia mediante conferimento in denaro che in natura, con l'osservanza delle disposizioni di legge.

Art. 7)

7.1 L'assemblea ordinaria dei soci può deliberare, con la maggioranza dell'80% (ottanta per cento) del capitale sociale, l'effettuazione di versamenti proporzionali da parte dei soci, determinandone di volta in volta le condizioni, le caratteristiche, le finalità e la durata dell'assunzione dei relativi impegni, che non potrà comunque eccedere i cinque anni per ciascuna deliberazione.

7.2 Nel caso in cui i versamenti dovessero assumere la natura di 'fondo consortile' questo non potrà comunque essere superiore al quinto del capitale sociale.

7.3 Nei limiti di cui ai precedenti commi 1 e 2, il Consiglio di Amministrazione può annualmente deliberare di assoggettare i soci al versamento di una contribuzione consortile, che sarà determinata anno per anno sulla base della previsione delle esigenze di gestione della società e delle risultanze del conto economico preventivo, e comunque in misura non inferiore ad euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) per ogni 1% (uno per cento) di capitale posseduto, né superiore ad euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero) per ogni 1% (uno per cento) di capitale posseduto.

7.4 In ragione di particolari finalizzazioni della contribuzione consortile, ovvero della natura dei servizi erogati dalla società o delle funzioni consortili svolte dalla medesima, il Consiglio di Amministrazione potrà, con la stessa deliberazione prevista dal precedente comma 3, porre la contribuzione consortile a carico dei soci in misura variabile, ovvero escludere dalla medesima particolari categorie di soci; dovrà in tal caso essere acquisito il consenso dei soci cui farà carico la contribuzione consortile in misura eccedente il criterio proporzionale rispetto alla partecipazione al capitale.

7.5 Alla società possono inoltre dare il loro sostegno, con contribuzioni una tantum o annuali, senza peraltro che ciò dia diritto a partecipazioni, anche Fondazioni ed Istituti di Credito, Organismi economici che condividano gli scopi sociali della società, Istituzioni scientifiche, Enti pubblici e privati, nonché i soci singolarmente.

Art. 8) Le azioni sono nominative e indivisibili.

Ogni azione dà diritto ad un voto.

L'ammissione alla società consortile è deliberata su domanda scritta del richiedente, dal Consiglio di Amministrazione, entro trenta giorni dalla richiesta.

E' riservato agli altri soci, possessori di azioni della stessa serie, il diritto di prelazione per l'acquisto delle azioni che un socio intendesse alienare.

Il diritto di prelazione è proporzionale alle azioni della medesima serie possedute, purché si pervenga

all'acquisizione dell'intero pacchetto azionario cedendo.

A tal fine il socio che intende cedere, anche in parte, le proprie azioni, dovrà darne comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento indicando l'acquirente, il quantitativo di azioni cedente, nonché il prezzo e le condizioni richieste per la vendita.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dovrà dare immediata comunicazione dell'offerta agli altri soci possessori di azioni della stessa serie i quali potranno esercitare il diritto di prelazione entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.

Nel caso in cui uno o più soci non avessero esercitato, entro il termine predetto, in tutto o in parte la prelazione per le azioni di propria spettanza, le azioni che così residuassero dovranno essere offerte ai soci che avevano già esercitato il diritto di prelazione.

Decorsi centoventi giorni dal pervenimento alla società della proposta di vendita senza che le azioni siano state oggetto di prelazione nella loro totalità, il socio proponente sarà libero di alienarle nel rispetto di quanto previsto dal quarto comma del presente articolo.

Qualora la totalità dei soci interessati all'esercizio della prelazione reputi non congruo il prezzo e le condizioni di vendita proposte, verrà attivata in mancanza di accordo tra le parti, la procedura arbitrale di cui all'art. 27 dello statuto sociale.

Art. 8 bis)

Hanno diritto di recedere per tutte o parte delle loro azioni i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) a. la modifica dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- b) b. la trasformazione della società;
- c) c. il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) d. la revoca dello stato di liquidazione;
- e) e. la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- f) f. le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;
- g) g. l'eliminazione di una o più cause di recesso;
- h) h. in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti Codice Civile, spetterà altresì ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'articolo 2497/quarter Codice Civile.

I soci hanno altresì diritto di recedere in caso di introduzione e soppressione di clausole compromissorie.

Non sono previste altre cause di recesso diverse da quelle

di cui sopra ovvero inderogabilmente concesse dalla legge.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata.

La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

La sua conoscenza si ritiene presunta quando concerne atti e/o fatti risultanti presso il Registro delle Imprese.

Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute ed i relativi titoli, se emessi, devono essere depositati presso la sede sociale.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso.

Il valore delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere dell'organo di controllo, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni del socio recedente.

I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore sopra indicato nei quindici giorni precedenti la data fissata per l'assemblea.

Ciascun socio ha diritto di prendere visione della determinazione di valore di cui sopra e ottenerne copia a sue spese.

Qualora il socio che esercita il recesso, contestualmente alla dichiarazione di esercizio del recesso si opponga alla determinazione del valore da parte dell'organo amministrativo, il valore di liquidazione è determinato, entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso, tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente in conformità ai criteri stabiliti nel presente articolo.

Gli amministratori offrono in opzione le azioni del socio

recedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute.

Se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto d'opzione spetta anche ai possessori di queste in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio.

L'offerta di opzione è depositata presso il registro delle imprese entro quindici giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione, prevedendo un termine per l'esercizio del diritto d'opzione non inferiore a trenta giorni dal deposito dell'offerta.

Coloro che esercitano il diritto d'opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste inoplate.

Le azioni inoplate possono essere collocate dall'organo amministrativo anche presso terzi.

In caso di mancato collocamento delle azioni, le azioni del socio che ha esercitato il diritto di recesso vengono rimborsate mediante acquisto dalla società utilizzando riserve disponibili anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2357 comma terzo Codice Civile.

Qualora non vi siano utili o riserve disponibili, deve essere convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale o lo scioglimento della società.

Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si applicano le disposizioni dell'articolo 2445 comma secondo, terzo e quarto Codice Civile; ove l'opposizione sia accolta la società si scioglie.

TITOLO IV

ASSEMBLEE

Art. 9) L'assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'assemblea dei soci è convocata dall'organo amministrativo presso la sede della società o altrove in Italia, secondo quanto sarà indicato nell'avviso di convocazione.

Art. 10) L'assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, l'assemblea ordinaria potrà essere convocata nel termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea straordinaria è convocata, oltre che nei casi previsti dalla legge, quando l'organo amministrativo lo ritenga opportuno.

Art. 11) L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Presidente del consiglio di amministrazione o dall'Amministratore delegato con avviso raccomandato o altro mezzo che garantisca prova dell'avvenuto ricevimento, spedito all'ultimo domicilio comunicato alla società e ricevuto almeno otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

L'avviso può contenere anche l'indicazione del giorno per l'eventuale adunanza in seconda convocazione.

Sono valide le assemblee, anche non regolarmente convocate, quando vi sia rappresentato l'intero capitale sociale, e sia presente la maggioranza degli amministratori e la maggioranza dei sindaci effettivi.

Art. 12) Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci aventi diritto di voto.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare mediante semplice delega scritta da altro socio che non sia amministratore, né dipendente, né sindaco, né revisore della società.

Ogni socio non può rappresentare più di tre altri soci.

Art. 13) Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci o da un Amministratore delegato dal Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dall'assemblea.

Il Presidente dell'assemblea ha poteri:

- per constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di partecipare e di votare all'assemblea;
- per constatare che l'assemblea sia regolarmente costituita ed atta a deliberare, nonché per determinare le modalità della votazione.

Il presidente esercita tutte le altre funzioni previste dalla legge ed è assistito da un segretario, designato dall'assemblea.

Nel caso previsto dall'articolo 2375 C.C. ed in ogni altro caso in cui lo ritenga opportuno, il Presidente si farà assistere da un Notaio per la redazione del verbale.

L'assemblea può svolgersi con interventi dislocati in più luoghi, collegati mediante mezzi di telecomunicazione a cura della società, a condizione che sia rispettata la collegialità, la buona fede e la parità di trattamento dei soci.

In particolare per il legittimo svolgimento delle assemblee tenute con mezzi di telecomunicazione occorre che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di propri collaboratori, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della

votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi collegati mediante mezzi di telecomunicazione a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Ricorrendo le condizioni di cui sopra, la riunione si ritiene svolta nel luogo in cui sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Qualora non sia tecnicamente possibile il collegamento con una sede distaccata, l'assemblea non può svolgersi e deve essere riconvocata per una data successiva. Qualora, per motivi tecnici, si interrompa il collegamento con una sede distaccata, la riunione deve essere dichiarata sospesa dal Presidente e si ritengono legittimamente adottate le deliberazioni sino a quel momento assunte.

Art. 14) L'assemblea ordinaria in prima convocazione è legalmente costituita con la partecipazione di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta.

L'assemblea ordinaria in seconda convocazione è legalmente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentata e delibera a maggioranza assoluta.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione delibera validamente con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

L'assemblea straordinaria in seconda convocazione delibera validamente con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del terzo del capitale sociale, salve le disposizioni di legge inderogabili.

Per le deliberazioni relative alle modificazioni dello statuto sociale e per quelle di cui all'art. 7 dello statuto sociale è necessaria la maggioranza costitutiva e deliberativa dell'80% (ottanta per cento) del capitale sociale sia in prima che in seconda convocazione.

TITOLO V

AMMINISTRAZIONE

Art. 15) La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da non meno di tre e non più di cinque membri.

La nomina del Consiglio di Amministrazione è effettuata per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea ordinaria dei soci.

La determinazione del numero dei componenti del Consiglio di

Amministrazione è effettuata per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea ordinaria dei soci all'atto del rinnovo dell'organo amministrativo.

Fatte salve le nomine dirette di cui all'art. 2449 C.C., gli amministratori ed i componenti del comitato esecutivo, se costituito, dovranno rappresentare le due categorie di azioni e, al loro interno, dovrà essere per quanto possibile rispettata la proporzione tra le quote partecipative dei singoli soci, ricorrendo, se del caso, al criterio di alternanza.

Art. 15 bis) (a) Ai sensi dell'art.2449 C.C., viene riservata agli enti pubblici direttamente titolari di azioni di serie A, la nomina di un numero di componenti del consiglio di amministrazione corrispondente alla maggioranza degli amministratori previsti, meno un'unità. Il restante componente del consiglio di amministrazione, necessario a raggiungere la maggioranza del medesimo, sarà designato dalle società controllate da enti pubblici che detengono azioni di serie A; in caso di pluralità di società aventi titolo, in difetto di accordo tra le medesime, la designazione spetterà turnariamente, a cominciare da quella che detiene la partecipazione maggiore. In caso di mancanza di società aventi titolo, l'unità in oggetto si cumula con quelle oggetto di nomina ai sensi del primo periodo del presente articolo. Il numero massimo di amministratori designati dai soci pubblici locali non può essere in ogni caso superiore al numero massimo previsto dalle disposizioni di legge tempo per tempo applicabili.

(b) A tale scopo, si procederà preliminarmente a determinare il numero di amministratori complessivamente oggetto di riserva di nomina e di designazione per i titolari di azioni di serie A, in ragione del numero complessivo degli amministratori stessi, e tenuto conto dei limiti di legge; quindi, il numero di amministratori complessivamente oggetto di riserva di nomina sarà ripartito tra gli enti aventi titolo in ragione del rapporto tra il numero delle azioni di categoria A di ciascuno ed il totale delle azioni della categoria medesima.

(c) La ripartizione avverrà per quozienti interi, attribuendo quindi i posti non assegnati ai resti più alti tra quelli dei soggetti cui non siano stati attribuiti amministratori in base a quozienti interi, con preferenza per i soggetti esclusi dall'assegnazione nella designazione per il mandato precedente.

(d) La determinazione del numero degli amministratori da nominarsi ai sensi dell'art.2449 C.C. e la relativa ripartizione, saranno deliberate dalla assemblea ordinaria, in conformità dei criteri suddetti, contestualmente alla fissazione del numero degli amministratori: essa varrà per

tutta la durata del mandato dell'organo amministrativo.

Resta in ogni caso fermo il limite massimo dei compensi complessivamente erogabili dalla società agli amministratori in carica, quando stabilito da disposizioni di legge nazionale e regionale inderogabili.

La nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione deve essere effettuata con modalità tali da garantire l'equilibrio tra i generi ai sensi della normativa vigente.

Art. 16) I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione - ove non vi abbia provveduto l'Assemblea - elegge fra i suoi membri il Presidente, che deve essere scelto tra i rappresentanti nominati ai sensi dell'art.2449 C.C., il Vice Presidente ed uno o più Amministratori delegati, costituendo o meno un comitato esecutivo. Gli Amministratori delegati dovranno essere individuati con priorità nell'ambito di esperti dei settori agroalimentare, commerciale, fieristico e, comunque, fra le categorie economico - produttive compatibili con le disposizioni normative e regolamentari in materia.

Almeno un terzo dei Consiglieri non esecutivi, con arrotondamento all'unità inferiore, dovrà possedere il requisito d'indipendenza. Ai fini del presente statuto per Consiglieri non esecutivi si intendono i consiglieri diversi dal Presidente, dai Vicepresidenti, dall'Amministratore Delegato e dai membri del Comitato esecutivo, ove costituito; il requisito di indipendenza si intende soddisfatto per quei consiglieri che

a) non intrattengono, direttamente, indirettamente o per conto di terzi, relazioni economiche con la Società, con gli amministratori esecutivi, di rilevanza tale da condizionarne l'autonomia di giudizio;

b) non partecipano a patti parasociali per il controllo della società stessa;

c) non sono stretti familiari di amministratori esecutivi della società o di soggetti che si trovino nelle situazioni indicate alle precedenti lettere a) e b).

La verifica della sussistenza dei requisiti è rimessa al Consiglio di Amministrazione, sotto il controllo, ai sensi dell'art. 2403 c.c., del Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione nomina inoltre un segretario, il quale può essere scelto anche al di fuori del Consiglio.

Art. 17) Qualora, per dimissioni o per altre cause, il numero degli Amministratori venisse a ridursi a meno della metà, dovrà ritenersi dimissionario l'intero Consiglio ed il Collegio Sindacale dovrà convocare l'assemblea dei soci per

la nomina del nuovo organo amministrativo.

Art. 18) Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario od opportuno e quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata dalla maggioranza degli Amministratori in carica o dai Sindaci effettivi.

La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente o da chi ne fa le veci con lettera raccomandata o altro mezzo che garantisca prova dell'avvenuto ricevimento, da inviarsi almeno cinque giorni liberi prima della riunione, agli Amministratori ed ai Sindaci effettivi.

In casi di urgenza si può prescindere da tale adempimento formale, mediante convocazione telegrafica, da spedire almeno due giorni prima di quello fissato per la riunione.

Le sedute sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in assenza dello stesso, dall'Amministratore Delegato.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza degli amministratori ed il voto favorevole della maggioranza degli amministratori presenti.

In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione potranno essere tenute anche in audio e video conferenza purché risulti garantita l'identificazione dei partecipanti e la possibilità degli stessi di intervenire attivamente nella discussione.

Art. 19) Al Consiglio di Amministrazione spettano i poteri di amministrazione sia ordinaria che straordinaria in relazione all'oggetto sociale nonché la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione degli scopi sociali.

Art. 20) Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ed i propri poteri, che non siano per legge ad esso riservati, compreso l'uso della firma sociale e la rappresentanza in giudizio, a uno o più amministratori congiuntamente o disgiuntamente.

L'organo amministrativo potrà nominare direttori o procuratori 'ad negotia' per determinati atti o categorie di atti.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo, composto di non meno di tre e non più di sette membri, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2380-bis C.C..

Sono comunque riservate alla competenza del consiglio, senza facoltà di delega le seguenti attività:

- a) l'approvazione del piano pluriennale e del budget

degli investimenti e deliberazioni che comportino scostamenti dal piano degli investimenti e/o impegni ulteriori o superiori rispetto a quelli previsti dal budget annuale;

b) l'approvazione del piano pluriennale e del budget industriale e deliberazioni che comportino scostamenti dal piano industriale e/o impegni ulteriori o superiori rispetto a quelli previsti dal budget annuale;

c) l'approvazione del piano pluriennale e del budget delle iniziative promozionali e deliberazioni che comportino scostamenti dal piano delle iniziative promozionali e/o impegni ulteriori o superiori rispetto a quelli previsti dal budget annuale;

d) la determinazione, nei limiti dell'importo complessivo deliberato dall'assemblea ai sensi dell'art. 2389 terzo comma c.c., della remunerazione dell'amministratore delegato e di quelli che ricoprono particolari cariche;

e) l'individuazione degli obiettivi al cui raggiungimento condizionare l'erogazione di una parte del compenso dell'amministratore delegato secondo le indicazioni ed i criteri eventualmente stabiliti dall'Assemblea.

Art. 21) Ai componenti del Consiglio di Amministrazione potrà essere attribuito, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, un emolumento per la loro prestazione, che verrà fissato dall'assemblea ordinaria dei soci, nei limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni nazionali e regionali.

Art. 22) La rappresentanza legale della società e la firma sociale, di fronte ai terzi ed in giudizio, spettano disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed agli Amministratori Delegati, nei limiti dei poteri loro conferiti.

Essi potranno:

. nominare e revocare procuratori speciali, determinandone i poteri;

. promuovere e sostenere azioni in giudizio in nome della società sia essa attrice o convenuta, in qualunque sede giudiziaria, civile, penale od amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione;

. rappresentare legalmente la società anche in sede stragiudiziale; nominare e revocare a tal fine avvocati e procuratori, transigere controversie.

TITOLO VI

COLLEGIO SINDACALE

Art. 23)

Il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e

di due supplenti.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. I sindaci sono rieleggibili per non più di una volta.

Non potranno essere nominati Sindaci coloro che rivestano la carica di sindaco o di membro dell'organo di controllo in più di altre cinque società che siano tenute alla redazione del bilancio consolidato.

La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dai Soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403-bis del codice civile ed inoltre nel caso in cui la società non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio e non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato esercita altresì il controllo contabile; in relazione a ciò il Collegio sindacale dovrà essere integralmente costituito da Revisori Contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Non può essere nominato sindaco, e se nominato decade dal suo ufficio, chi si trovi in una delle condizioni previste all'articolo 2399 del Codice Civile.

A norma dell'art.2449 C.C., è riservata al Comune di Cuneo la nomina di un sindaco effettivo, con funzioni di Presidente del Collegio Sindacale, e di un sindaco supplente.

Alle società controllate da enti pubblici che detengono azioni di serie A, ove esistenti, è riservata la designazione di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente; si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 15 bis) dello statuto.

REVISORE CONTABILE

Art. 23 bis)

Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, salvo diversa disposizione di legge.

L'incarico del controllo contabile è conferito dall'assemblea, sentito il collegio sindacale, la quale determina il relativo corrispettivo.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Ricorrendone i presupposti di legge, il controllo contabile è esercitato dal collegio sindacale; in conformità

dell'articolo 23 dello statuto.

TITOLO VII

BILANCIO SOCIALE ED UTILI

Art. 24) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

L'organo amministrativo alla chiusura di ogni esercizio procederà, a norma di legge, alla redazione dell'inventario ed alla formazione del bilancio con il conto economico.

Il bilancio deve essere comunicato al Collegio Sindacale e depositato presso la sede della società nei termini e secondo le prescrizioni dell'art. 2429 C.C., corredato da una relazione sull'andamento della gestione aziendale.

Nella relazione degli Amministratori al bilancio deve essere illustrato analiticamente l'andamento della gestione nei settori di attività della società.

Mediante tale relazione il Consiglio provvede a dare informativa ai soci sulla composizione, funzionamento ed articolazione organizzativa dell'organo amministrativo, sui compensi e sugli altri rapporti di natura patrimoniale intercorsi tra la società ed i componenti del Consiglio di Amministrazione, sulla composizione del capitale sociale e, se noti, sui poteri e sui diritti riconosciuti a particolari soci anche mediante patti parasociali, nonché sui principali rapporti patrimoniali intercorsi tra la società e i soci.

Il Consiglio di Amministrazione provvede a diffondere al pubblico mediante le modalità più opportune, ivi incluso il sito internet della società, una sintesi dei dati di bilancio di esercizio, dell'eventuale consolidato e una sintetica informativa sull'andamento della società.

Art. 25) Gli utili netti risultanti dal bilancio sono assegnati come segue:

. il 5% (cinque per cento) alla riserva legale fino a che questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale; l'utile residuo a fondo di riserva per il conseguimento delle finalità statutarie, previa l'eventuale semplice remunerazione del capitale sociale, deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci, tenuto conto dell'obbligo di ripristino dell'eventuale fondo consortile.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 26) In caso di scioglimento della società l'assemblea straordinaria nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri, nell'osservanza delle norme di legge vigenti.

TITOLO IX

CONTROVERSIE SOCIALI

Art. 27) Tutte le controversie tra i soci e la società, fra

i soci e gli amministratori e/o liquidatori, sorte in dipendenza del presente statuto, ed in genere del contratto societario, saranno decise da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale presso cui è iscritta la società.

L'arbitro deciderà con i poteri di amichevole composizione ed emetterà il proprio lodo inappellabile, senza vincolo di forma e di procedura, provvedendo anche sulle spese.

Il lodo deve essere pronunciato entro sessanta giorni dalla data dell'accettazione dell'incarico.

Sono fatte salve le disposizioni inderogabili di cui al D.lgs.17 gennaio 2003 n.5.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 28) Per tutto quanto non è espressamente previsto dall'atto costitutivo della società e dal presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile ed alle altre disposizioni di legge in vigore disciplinanti la materia.

Visto per inserzione.

Cuneo, 11 maggio 2017.

All'originale firmato:

Stefano DHO

Massimo MARTINELLI Notaio